

non più di una volta l'anno, nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno.

2. I referendum abrogativi sono indetti con decreto del presidente della giunta, da emanarsi entro il 28 febbraio. Il decreto indica la data, ai sensi del comma 1, nonché la richiesta.”

#### **Nota all'art. 2, commi 1, 2, 3, 4**

Il testo vigente dell'articolo 20 della l.r. 5 aprile 1980, n. 18 (Norme sui referendum previsti dallo Statuto), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

“Art. 20 - Il Consiglio regionale, prima di procedere all'emanazione di provvedimenti di sua competenza, può deliberare **lo svolgimento** di referendum consultivi delle popolazioni interessate ai provvedimenti.

La deliberazione del Consiglio regionale (...) deve indicare il quesito e gli elettori interessati.

Sono in ogni caso sottoposte a referendum consultivo delle popolazioni interessate le proposte di legge concernenti l'istituzione di nuovi comuni e i mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali.

**4. Il presidente della giunta regionale indice con decreto il referendum consultivo entro sei mesi dalla trasmissione della deliberazione consiliare, indicata al secondo comma, da parte dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale. Il referendum è effettuato non oltre centoventi giorni dalla data del decreto di indizione.**  
(...)”

#### **Nota all'art. 3, commi 1 e 2**

Il testo vigente dell'articolo 10 della l.r. 16 gennaio 1995, n. 10 (Norme sul riordinamento territoriale dei Comuni e delle Province nella Regione Marche), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

“Art. 10 - (*Referendum consultivo*) - 1. Il Consiglio regionale, dopo che la commissione consiliare si sia espressa sulla proposta di legge di cui all'articolo 8, delibera sulla indizione del referendum consultivo sulla proposta di legge.

**2. Il presidente della giunta regionale fissa con proprio decreto la data di effettuazione del referendum, in seguito alla trasmissione della deliberazione consiliare di cui al comma 1, secondo le modalità e i termini di cui al comma 4 dell'articolo 20 della l.r. 5 aprile 1980, n. 18.**

**3. (comma abrogato)**

4. Il referendum consultivo sulla proposta di legge per l'istituzione di nuovi Comuni, mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali è valido indipendentemente dal numero degli aventi diritto al voto che vi hanno partecipato.”

#### **NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:**

- Proposta di legge a iniziativa dei Consiglieri Perazzoli, Traversini, Eusebi, Marangoni, Ortenzi e Massi n. 339 del 27 giugno 2013;
- Relazione della I Commissione assembleare permanente in data 8 luglio 2013;
- Deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 23 luglio 2013, n. 126.

#### **DELIBERAZIONI AMMINISTRATIVE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE**

##### **Deliberazione Amministrativa n. 79 del 30/07/2013, concernente:**

“Linee guida per la programmazione della rete scolastica del Sistema Educativo Marchigiano per l'anno scolastico 2014/2015 Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, articolo 138”

##### **L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE**

Visto l'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 concernente: “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni e agli Enti locali per la riforma della Pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 concernente: “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59” ed in particolare l'articolo 138, comma 1, lettera b), che prevede fra le deleghe alle Regioni la “programmazione, sul piano regionale, nei limiti delle disponibilità di risorse umane e finanziarie, della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali, assicurando il coordinamento con la programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale”;

Visto l'articolo 139 del d.lgs. 112/1998 che al comma 1 recita: "... sono attribuiti alle Province, in relazione all'istruzione secondaria superiore, e ai Comuni in relazione agli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti: lett. a) l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di programmazione";

Visto l'articolo 68 della legge regionale 17 maggio 1999, n. 10 "Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell'ordinamento ed organizzazione amministrativa";

Vista l'articolo 3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 che recita: "Sono materia di legislazione concorrente quelle relative a:..... istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche ....." ;

Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53 recante: "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale";

Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 recante: "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53";

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2007) che all'articolo 1, comma 622, sancisce l'obbligatorietà dell'istruzione per almeno dieci anni;

Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 recante: "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della L. 28 marzo 2003, n. 53" che, al Capo III prevede i percorsi di istruzione e formazione professionale di cui la Regione, nell'esercizio della competenza esclusiva in materia, nel rispetto dei livelli essenziali stabiliti dallo Stato, deve garantire il funzionamento, anche in relazione all'assolvimento dei diritto-dovere all'istruzione e alla formazione;

Richiamato il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 recante: "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in particolare l'articolo 64 in cui sono evidenziate le principali innovazioni che sono state introdotte nel sistema dell'i-

struzione a partire dall'anno scolastico 2009/2010, previa approvazione dei relativi regolamenti;

Visto il documento Piano programmatico predisposto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'articolo 64, comma 3, della citata legge 133/2008;

Vista la legge 2 aprile 2007, n. 40 recante: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese";

Considerato in particolare l'articolo 13 della legge 40/2007, riguardante le "Disposizioni urgenti in materia di Istruzione Tecnico-professionale e di valorizzazione dell'autonomia scolastica" che prevede l'emanazione di uno o più regolamenti del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca per il riordino degli istituti professionali e gli istituti tecnici con la riduzione degli indirizzi di studio e l'ammodernamento in termini di contenuti curriculari;

Visto il Regolamento del Ministero Pubblica Istruzione del 22 agosto 2007, n. 139 che reca norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione e che prevede tra l'altro "l'equivalenza formativa di tutti i percorsi, nel rispetto dell'identità dell'offerta formativa e degli obiettivi che caratterizzano i curricula dei diversi ordini, tipi e indirizzi di studio";

Vista l'Intesa in Conferenza Unificata del 16 dicembre 2010, repertorio atti n. 129/CU, riguardante l'adozione di "Linee guida per realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di Istruzione e Formazione professionale, a norma dell'articolo 13, comma 1 quinquies, della legge 2 aprile 2007, n. 40", adottata con Decreto del Ministro dell'istruzione Università e Ricerca n. 4 del 18 gennaio 2011;

Vista la d.g.r. n. 133 del 7 febbraio 2011 ad oggetto "D.lgs. 226/05 - Capo III - DGR 1038/ 2010 - Attuazione dei percorsi triennali di istruzione e formazione professionale - Approvazione schema di accordo";

Visto l'Accordo tra la Regione Marche e l'Ufficio scolastico regionale - reg. int. n. 15501 - del 9 febbraio 2011 finalizzato a sostenere e garantire sul territorio regionale l'offerta di percorsi a carattere professionalizzante nell'ambito del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, in relazione ai fabbisogni professionali del mercato del lavoro, e a realizzare il modello organizzativo "offerta sussidiaria integrativa" negli Istituti professionali di Stato;

Visto l'Accordo tra il Ministro dell'Istruzione Università e Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane riguardante la definizione delle aree professionali relative alle figure nazionali di riferimento dei percorsi di Istruzione e Formazione professionale di cui al d.lgs. 226/2005 del 27 luglio 2011 - repertorio atti n. 66/CU;

Visto l'Accordo tra il Ministro dell'istruzione Università e Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane ad oggetto "Accordo riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di Istruzione e Formazione professionale di cui al d.lgs. 226/05" del 27 luglio 2011- rep. Atti n. 137/CSR;

Visto l'Accordo tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano riguardante "l'integrazione dei Repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale approvato con l'Accordo Stato-Regioni del 29 aprile 2010" del 19 gennaio 2012 - rep. atti n. 21/CSR che istituisce la figura di Operatore del Mare e delle acque interne e ridefinisce la figura di Operatore del Benessere;

Visto l'allegato A della d.g.r. n. 322 del 19 marzo 2012 che elenca le figure di riferimento relative alle qualifiche professionali di cui al Repertorio nazionale dell'offerta di Istruzione e Formazione professionale a cui le Province devono far riferimento nella predisposizione dell'elenco delle qualifiche triennali da attivare negli istituti professionali nell'anno scolastico 2014/2015;

Visto il d.p.r. 15 marzo 2010, n. 87 recante: "Norme concernenti il riordino degli istituti professionali ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

Visto il d.p.r. 15 marzo 2010, n. 88 recante: "Norme concernenti il riordino degli istituti tecnici ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

Visto il d.p.r. 15 marzo 2010, n. 89 recante: "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

Vista la direttiva del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 57 del 15 luglio 2010, con la quale sono state definite le linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli Istituti Tecnici,

come previsto all'articolo 8, comma 3, del d.p.r. 15 marzo 2010, n. 88;

Vista la direttiva del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) n. 65 del 28 luglio 2010 con la quale sono state definite le linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli Istituti professionali a norma dell'articolo 8, comma 6, del d.p.r. 15 marzo 2010, n. 87;

Visto il decreto ministeriale n. 211 del 7 ottobre 2010 recante: "Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali di cui all'articolo 10, comma 3, del d.p.r. 15 marzo 2010, n. 89";

Visto l'articolo 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge Finanziaria 2007" che prevede la riorganizzazione dei Centri territoriali permanenti per l'educazione degli adulti (CTP), funzionanti presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, in Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA) su base provinciale e articolati in reti territoriali, da svolgersi nell'ambito della competenza regionale di programmazione dell'offerta formativa e dell'organizzazione della rete scolastica;

Visto il decreto del Ministero della Pubblica Istruzione del 25 ottobre 2007 "Riorganizzazione dei Centri Territoriali Permanenti per l'Educazione degli Adulti e dei corsi serali, in attuazione dell'articolo 1, comma 632, della L. 296/2006";

Visto il d.p.r. 29 ottobre 2012, n. 263 recante: "Norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

Visto il d.p.r. 20 marzo 2009 n. 81, avente ad oggetto: "Norme per la riorganizzazione della rete scolastica ed il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del d.l. 25/06/2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

Richiamata la Sentenza della Corte Costituzionale n. 200 del 2 luglio 2009, la quale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 64, comma 4, lettere f-bis) e f-ter) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112;

Considerato che la sentenza sopra richiamata ha l'effetto immediato di privare di fondamento normativo l'articolo 1 del d.p.r. 28 marzo 2009, n. 81 recante "Norme per la riorganizzazione della rete scolastica ed il razionale utilizzo delle risorse umane della scuola", con particolare riferimento all'adozione di

un successivo regolamento previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni;

Visto il d.p.r. 18 giugno 1998, n. 233 recante il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche statali e organici funzionali di istituto;

Considerato il d.l. 6 luglio 2011, n. 98 “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria” convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 che all’articolo 19, comma 4, stabilisce che: dall’anno scolastico 2011/2012 la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e scuola secondaria di primo grado sono aggregate in istituti comprensivi, che debbono essere costituiti con almeno 1.000 alunni, ridotti a 500 nelle piccole isole, nei comuni montani ecc., e al comma 5 stabilisce “alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 600 unità, ridotto fino a 400 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato. Le stesse sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome”;

Considerata la sentenza n. 147 del 4 giugno 2012 che dichiara “l’illegittimità costituzionale dell’articolo 19, comma 4, dei d.l. n. 98 del 2011, convertito con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011” e dichiara “non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 19, comma 5 ,...” del medesimo d.l. sopracitato;

Vista la d.g.r. n. 942 del 25 giugno 2013 che integra le linee guida di cui alla d.g.r. 322/2012 per l’attuazione dei percorsi triennali di Istruzione e Formazione professionale;

Vista la deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 297 del 9 febbraio 2000 relativa: “Approvazione del piano regionale di dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado nella Regione Marche DPR 18 giugno 1998, n. 233” e le successive modificazioni ed integrazioni alla deliberazione stessa;

Considerato che il dimensionamento delle rete scolastica deve essere ispirato ad una prospettiva di medio lungo termine (andamento, situazione attuale, bacino attuale, previsioni) perché l’assetto di una scuola non può essere messo in discussione e cambiato di frequente (la scuola per elaborare, omogeneizzare e attuare i piani dell’offerta formativa necessita di una certa stabilità nel tempo);

Vista la proposta della Giunta regionale;

Visto il parere favorevole di cui all’articolo 16, comma 1, lettera d) della l.r. 15 ottobre 2001, n. 20 in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo della legittimità del Dirigente del Servizio industria, artigianato, istruzione, formazione e lavoro, nonché

l’attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione, resi nella proposta della Giunta regionale;

Preso atto che la predetta proposta è stata preventivamente esaminata, ai sensi del comma 1 dell’articolo 22 dello Statuto regionale, dalla Commissione assembleare permanente competente in materia;

Visto l’articolo 21 dello Statuto regionale;

## DELIBERA

- 1) di stabilire che le Province predispongano un elenco dell’offerta formativa degli Istituti professionali in riferimento ai percorsi triennali di Istruzione e Formazione professionale, nell’ambito delle 22 figure tecniche professionali di cui agli Accordi tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Ministero della Salute e delle Politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 27 luglio 2011 e del 19 gennaio 2012 e di cui all’allegato A della d.g.r. n. 322 del 19 marzo 2012, in esito ai bisogni formativi del proprio territorio, per l’anno scolastico 2014/2015;
- 2) di approvare gli indirizzi per la programmazione territoriale dell’offerta formativa ed educativa e per l’organizzazione della rete scolastica per l’anno scolastico 2014/2015 di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l’esito: “l’Assemblea legislativa regionale approva”

IL PRESIDENTE  
Vittoriano Solazzi

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO  
Franca Romagnoli

## Allegato A

Il presente atto detta criteri e modalità per la programmazione della rete scolastica nella regione Marche per l’anno scolastico 2014/2015.

La Regione Marche ha attuato le normative statali relative alla programmazione della rete scolastica nel corso degli anni insieme agli Enti locali territoriali. Nell’esercitare tale funzione di programmazione territoriale, ha tenuto conto dei vincoli che pesa-



no su tale processo, legati al contenimento della spesa pubblica, che limitano la disponibilità della dotazione organica, delle specificità presenti nel sistema, quali la rilevanza del servizio scolastico nelle aree montane anche in funzione di presidio culturale, sociale ed economico del territorio, il costante incremento degli iscritti anche di cittadinanza straniera, l'aumento della domanda di scuola dell'infanzia e di tempo scuola ed i casi di disagio e di abbandono.

Per l'anno scolastico 2014/2015 la Regione intende stabilizzare il sistema fin qui attuato.

### 1) Criteri generali

La programmazione deve essere svolta all'interno degli ambiti funzionali di cui alla deliberazione n. 105 del 1° ottobre 2003 con la quale la Regione ha definito gli ambiti funzionali al miglioramento dell'offerta formativa di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 138 del d.lgs. 112/1998 individuandoli nei bacini dei Centri per l'impiego, istituiti dalla Giunta regionale con deliberazione dell'11 ottobre 1999, n. 2498, modificata successivamente con deliberazione del 30 gennaio 2001, n. 202 e con deliberazione del 27 luglio 2009 n. 1214.

Al fine di non diminuire il numero delle autonomie scolastiche, Comuni e Province possono effettuare operazioni di riorganizzazione della rete scolastica, anche prevedendo soppressioni, fusioni, sdoppiamenti e cambi di aggregazione di scuole o parti di esse (plessi, sezioni staccate, succursali), con particolare riferimento all'accorpamento e alla soppressione di plessi scolastici di piccole dimensioni, a fronte di attenta valutazione del mantenimento, principalmente nelle aree montane, di un presidio scolastico significativo in termini di qualità, sostenibile nel lungo periodo e al quale vengano assicurati adeguati servizi di supporto per l'accesso e la frequenza. È indispensabile che la programmazione sia governata a livello territoriale in un'ottica complessiva, che individui le esigenze prioritarie e adotti in modo coordinato, le soluzioni più idonee.

Non è consentito istituire Istituti omnicomprensivi in quanto la regione Marche non è caratterizzata da zone di particolare isolamento.

1.1) **I Comuni** competenti per le Scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado, per le richieste di modifica della rete scolastica, intesa come dimensionamento delle Istituzioni scolastiche, devono attenersi anche ai seguenti criteri:

- considerare la consistenza della popolazione scolastica nell'ambito territoriale di riferimento rapportata alla disponibilità edilizia esistente;
- considerare le caratteristiche demografiche, orografiche, economiche e socioculturali del bacino di utenza;

- verificare l'efficacia della configurazione assunta dal servizio scolastico e dei servizi connessi (trasporti, mense, ecc.).

1.2) **Le Province** competenti per Scuola secondaria di 2° grado dovranno elaborare, in stretto rapporto con le parti sociali e datoriali, un Piano di offerta formativa che razionalizzi gli indirizzi di studio già autorizzati, senza istituire nuovi indirizzi nell'Istruzione tecnica e liceale. È possibile istituire nuovi indirizzi di Istruzione Professionale esclusivamente per l'attivazione di qualifiche regionali di Istruzione e Formazione professionale che siano strettamente legate alle richieste del sistema produttivo locale e con garanzia di occupabilità.

Il Piano dovrà contenere un puntuale monito-raggio sugli indirizzi attivi in classi articolate con particolare riferimento alle prime classi articolate nel prossimo anno scolastico 2013/2014.

Il piano, per la conservazione degli indirizzi attivi in classi articolate e per i nuovi indirizzi dell'istruzione professionale di cui si propone la nuova istituzione, deve contenere un'analisi relativa:

- ai caratteri che rivestono importanza ai fini economici e sociali;
- alle filiere produttive e formative nel territorio organizzate anche con accordi tra Provincia, Istituti scolastici, Distretti produttivi e gli altri soggetti interessati del territorio;
- alle esperienze o ai possibili sviluppi di progetti di alternanza scuola lavoro, al fine di raccordare maggiormente il sistema scolastico, il sistema della ricerca, il sistema dell'istruzione e Istruzione e Formazione professionale con il mondo del lavoro.

Inoltre devono essere evidenti:

- la consistenza della popolazione scolastica nell'ambito di riferimento e dei flussi di mobilità volontari o indotti;
- la consistenza del patrimonio edilizio e di laboratori già esistenti o programmati con atti giuridicamente vincolanti;
- l'adeguatezza della rete dei trasporti;
- una più razionale ed efficace distribuzione dell'offerta formativa sul territorio dell'ambito funzionale di riferimento anche in una prospettiva di costituzione di poli tecnico professionali.

È possibile procedere a istituzioni, soppressioni, fusioni, sdoppiamenti e cambi di aggregazioni di scuole o parti di esse (plessi, sezioni staccate, succursali) tra istituti a medesima vocazione e nella prospettiva di potenziare la formazione di poli tra Istituti tecnici e professionali.

L'Ufficio scolastico regionale e gli Uffici di ambito territoriale provinciale rendono disponibili i dati sulle classi articolate.

## **2. Programmazione territoriale dei percorsi di Istruzione Formazione professionale**

La programmazione territoriale dell'offerta del secondo ciclo di istruzione e formazione deve tenere conto dei seguenti principi generali:

- a) valorizzare l'esperienza didattica e formativa e il potenziale strumentale di cui dispongono le Istituzioni scolastiche per offrire percorsi coerenti al mercato del lavoro;
- b) acquisire il parere favorevole degli Organi collegiali di adesione ai contenuti delle linee guida regionali dell'I e FP approvate con delibere n. 133/2011, n. 322/2012 e n. 942/2013 e con espresso impegno ad utilizzare le quote dell'autonomia e l'alternanza scuola lavoro per una maggiore professionalizzazione dei percorsi;
- c) considerare prioritariamente l'interesse degli utenti del servizio scolastico/formativo, con specifico riferimento alla necessità delle famiglie di orientarsi in un quadro dell'offerta chiaro e stabile;
- d) perseguire l'obiettivo della continuità e del consolidamento dell'offerta, ponendo grande attenzione alla presenza di adeguate condizioni di contesto, dalle strutture ai laboratori didattici, dalla stabilità del personale ad un clima di condivisione e collaborazione che favorisca la ricerca educativa, il confronto culturale, l'inclusione socio-educativa di tutti gli studenti quale valore fondante del sistema formativo regionale;
- e) garantire un'offerta formativa sostenibile in rapporto alle risorse disponibili, stabile nel lungo periodo e didatticamente di qualità. Vanno a tal fine valutati tutti gli elementi adeguati alla finalità, con particolare riferimento alla disponibilità, in termini quali-quantitativi, delle necessarie strutture: aule, attrezzature, laboratori, ed al bacino di utenza, per dare prospettiva di consolidamento e crescita all'offerta, e conseguentemente garanzia di rafforzamento della autonomia scolastica e formativa.

## **3. Atti deliberativi e scadenze**

Le operazioni di dimensionamento, come pure quelle relative alla soppressione e alla istituzione di nuovi indirizzi di studio, e della programmazione dei percorsi di Istruzione e Formazione professionale devono essere predisposte da Comuni e Province tramite un ampio ed efficace sistema di concertazione con la componente scuola, con le Istituzioni sco-

lastiche interessate all'interno di ciascun ambito funzionale di appartenenza e con gli Ambiti territoriali provinciali dell'Ufficio scolastico regionale.

Le Province e i Comuni nei loro atti, dovranno evidenziare il percorso effettuato e acquisire il parere obbligatorio delle Istituzioni scolastiche espresso dagli Organi collegiali.

*I Comuni* adottano i piani relativi al dimensionamento con apposito atto deliberativo, che trasmettono alla Provincia di appartenenza, nei tempi stabiliti dalla Provincia stessa.

*Le Province* approvano i Piani provinciali di programmazione della rete delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

I piani provinciali devono comprendere:

- i piani approvati dai Comuni che hanno proposto variazioni alla loro rete scolastica con relativa istruttoria per ciascuna variazione richiesta, comprese le delibere degli organi collegiali delle scuole;
- le delibere degli organi collegiali delle scuole per le determinazioni di competenza della Provincia;
- il piano dell'offerta formativa di Istruzione e Formazione professionale in riferimento ai percorsi triennali di istruzione e formazione professionale, nell'ambito delle 22 figure tecniche professionali di cui agli accordi tra il Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministero della Salute e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano evidenziando in particolare i percorsi triennali da attivare all'interno di ciascuna Istituzione scolastica di istruzione professionale per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e l'esercizio del diritto-dovere;
- il documento di analisi di cui al punto 1.2) del presente allegato.

Per la programmazione dell'offerta per l'anno scolastico 2014/2015, si sottolinea la rilevanza del coinvolgimento degli Uffici scolastici di ambito territoriale, sedi di competenze e conoscenze particolarmente utili per contribuire alle azioni di ottimizzazione e di innalzamento qualitativo dell'offerta.

Il piano provinciale, prima dell'approvazione, deve essere sottoposto a concertazione con le parti sociali presenti nel territorio provinciale.

I verbali di concertazione devono essere allegati al piano provinciale.

*Le Province* trasmettono i piani provinciali di programmazione della rete scolastica alla Regione e all'Ufficio Scolastico regionale **entro e non oltre il 25 ottobre**.

Acquisito il parere dell'Ufficio scolastico regionale,

la Giunta regionale, valutato il rispetto dei piani provinciali con i criteri stabiliti dalla presente deliberazione, approva il piano della rete scolastica per l'anno scolastico 2014/2015.

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l'esito: "l'Assemblea legislativa regionale approva"

IL PRESIDENTE  
Vittoriano Solazzi

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO  
Franca Romagnoli

---

**Deliberazione Amministrativa n. 80 del 30/07/2013, concernente:**

Piano per le attività cinematografiche anno 2013. Legge Regionale 31 marzo 2009, n. 7"

*L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE*

Visto l'articolo 3 della legge regionale 31 marzo 2009, n. 7 "Sostegno del cinema e dell'audiovisivo", che stabilisce che l'Assemblea legislativa regionale approvi il piano per le attività cinematografiche;

Vista la proposta della Giunta regionale;

Visto il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d), della l.r. 15 ottobre 2001, n. 20 in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del Dirigente del servizio internazionalizzazione, cultura, turismo, commercio e attività promozionali, reso nella proposta della Giunta regionale;

Vista l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 48 della l.r. 11 dicembre 2001, n. 31, resa nella proposta della Giunta regionale;

Preso atto che la predetta proposta è stata preventivamente esaminata, ai sensi del comma 1 dell'articolo 22 dello Statuto regionale, dalla Commissione assembleare permanente competente in materia;

Visto il parere obbligatorio, reso ai sensi del comma 3 dell'articolo 22 dello Statuto regionale dalla Commissione assembleare competente in materia finanziaria;

Visto il parere espresso, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della l.r. 10 aprile 2007, n. 4, dal Consiglio delle autonomie locali;

Dato atto che sono decorsi i termini indicati all'articolo 9, comma 2, lettera a), della l. r. 26 giugno 2008, n. 15;

Visto il comma 4 dell'articolo 8 della citata l.r. 15/2008;

Visto l'articolo 21 dello Statuto regionale;

**DELIBERA**

di approvare il "Piano per le attività cinematografiche anno 2013. Legge regionale 31 marzo 2009, n. 7" allegato alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale.